

**ALLEGATO B AL N. 33113 REPERTORIO AL N. 12657 RACCOLTA
STATUTO**

Ente Bilaterale Regionale Lombardia della Panificazione e Attività Affini

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

1.1 - In seguito all'accordo regionale del 27.04.1981, stipulato fra i rappresentanti dell'Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, da una parte, ed i rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria della 1) FLAI-CGIL, 2) FAI-CISL, 3) UILA-UIL, dall'altra parte, venne istituita la: "COMMISSIONE PARITETICA PANIFICATORI E LAVORANTI PANETTIERI DELLA REGIONE LOMBARDIA (CPP-LPR)" con competenza sul territorio della Regione Lombardia.

1.2 - In attuazione del vigente Contratto Integrativo Regionale Lombardia del CCNL del settore della panificazione stipulato in data 18 gennaio 2011 a Grassobbio (BG) è costituito

**L'ENTE BILATERALE REGIONALE LOMBARDIA DELLA
PANIFICAZIONE E ATTIVITÀ AFFINI**

libera Associazione ai sensi del Titolo II, Capo Terzo del Codice Civile.

1.3 - Ha aderito, quale parte stipulante il CIRL la Federazione ASSIPAN, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia.

ART.2 - SEDE

L'Ente ha sede in Milano, Corso Venezia, 51.

ART.3 - DURATA

L'Ente ha durata illimitata.

ART.4 - SOCI

Sono soci dell'Ente le Organizzazioni di cui all'art. 1, nonché le Organizzazioni di cui all'art.23.

ART.5 - SCOPI E FINALITÀ

5.1 - L'Ente, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.

5.2 - Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le Parti ed in particolare l'attuazione del Contratto regionale integrativo, degli accordi, dei compiti e materie ad esso attribuite da specifica negoziazione tra le Parti, a partire dalle funzioni ed aree di intervento di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) OSSERVATORIO REGIONALE, assolvendo alle funzioni previste dai contratti ed accordi regionali oltre ai compiti da definirsi quale articolazione dell'Osservatorio nazionale

b) Mutualizzazione integrazioni MALATTIA ED INFORTUNIO

c) Mutualizzazione PREVIDENZA COMPLEMENTARE

d) ORGANISMO PARITETICO SICUREZZA E MUTUALIZZAZIONE RLST

e) COMITATO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E L'APPRENDISTATO

f) Assistenza contrattuale (come definito dall'art.9 del CIRL)

g) Articolazione regionale/territoriale degli strumenti bilaterali nazionali previsti dal vigente CCNL

h) Organizzazione e gestione attività, servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare integrativo

Inoltre si prefigge la funzione di:

1) Incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della panificazione, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione.

2) Promuovere, anche attraverso i fondi interprofessionali esistenti, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi.

3) Attivare direttamente, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere a programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al fondo Sociale Europeo.

4) Promuovere, dare attuazione e coordinare gli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali e/o aziendali.

5) Promuovere ogni altra iniziativa, ivi compresa la costituzione di nuovi enti e/o l'adesione ad enti esistenti nonché la stipula di specifici accordi laddove utili al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.

5.3. - All'attivazione degli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente.

5.4 - L'Ente altresì promuove:

5.4.1 - ogni iniziativa utile al potenziamento delle attività bilaterali anche al fine di un costante miglioramento delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore della panificazione nel suo complesso.

5.4.2 - le proprie attività, attuando e coordinando le azioni e gli strumenti più idonei atti ad assicurare un efficace comunicazione dell'Ente attraverso una diffusione delle informazioni sul territorio.

5.4.3. - la partecipazione al Registro Regionale e/o Nazionale degli organismi paritetici come previsto dal D.M. 11/10/2022 n. 171.

ART. 6 - ORGANI

6.1 - Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

6.2. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo e comunque entro il 30 giugno e possono essere riconfermate. La funzione di componente degli Organi statutari ha termine in caso di decadenza, dimissioni o revoca.

6.3. In tali casi, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.

6.4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dal

Comitato esecutivo, il socio interessato comunica al Presidente il nominativo del sostituto, ai sensi dell'art. 10. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

ART.7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da n. 30 (trenta) rappresentanti dei soci di cui all'art. 1.2, designati in numero di 15 dalla delegazione delle Associazioni Datoriali ed in numero di 15 dalla delegazione delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori. La composizione è definita da accordi tra i soci di ogni singola delegazione; accordi rinnovabili o modificabili almeno sei mesi prima della scadenza del mandato triennale.

ART.8 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei rappresentanti dei soci:

- a) elegge il Comitato Esecutivo;
- b) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, nel rispetto del principio dell'alternanza di cui all'art. 11 commi 1 e 2;
- c) elegge/nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il relativo presidente, i membri supplenti;
- d) dispone con maggioranza qualificata:
 - le modifiche degli scopi e delle finalità di cui all'art. 5, in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello regionale dalle parti stipulanti il CIRL del settore della Panificazione;
 - Ratifica i regolamenti interni dell'Ente, predisposti e/o proposti dal Comitato Esecutivo;
 - l'eventuale trasferimento di sede nonché lo scioglimento dell'Ente e ne nomina i liquidatori;
 - ammissione nuovi soci;
- e) stabilisce le linee guida per l'attuazione degli scopi statutarî;
- f) esamina le proposte e delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi statutarî;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo.

ART.9 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea si riunisce per effetto di convocazione del presidente dell'Ente, o a richiesta motivata di uno dei soci e, comunque, almeno una volta all'anno.

9.2. La convocazione è disposta dal Presidente alternativamente a mezzo di lettera, raccomandata, fax o posta elettronica da spedirsi, non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica o fax almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.3. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ente, l'Assemblea può essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

9.4. Il presidente dell'Ente o, in sua assenza, il vicepresidente è di diritto il presidente dell'Assemblea.

9.5. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto. Il designato assente può delegare altro designato, per iscritto, a rappresentarlo nell'Assemblea. Ogni designato non può avere più di

due deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento del designato in Assemblea.,

9.6. L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti i 2/3 (due terzi) dei membri. Le relative delibere sono valide quando le stesse sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri dell'Assemblea presenti, salvo i casi indicati all'art. 8.1d. In questi ultimi casi (8.1d) nei quali è richiesta una maggioranza qualificata è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in proprio o per delega.

9.7. Le funzioni di segretario dell'assemblea, ivi compresa la redazione dei verbali, verranno assunte dal Direttore, se nominato. In sua assenza, l'Assemblea, in apertura dei lavori provvederà alla sua nomina indicando a tale scopo uno dei delegati presenti il quale avrà facoltà di farsi assistere nelle proprie funzioni da altra persona di sua fiducia.

9.8. Le deliberazioni dell'Ente risultano dal verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

9.9. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede dell'Ente.

9.10 Le riunioni di Assemblea possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione precisando nell'avviso di convocazione le specifiche tecniche per il collegamento, fermi comunque restando gli inderogabili principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

ART.10 - COMITATO ESECUTIVO

10.1 - Il Comitato Esecutivo è composto, incluso il presidente e il vicepresidente, da un totale di n. 6 (sei) membri nominati dall'Assemblea dei soci, di cui n. 3 (tre) designati dalle Associazioni Datoriali e n. 3 (tre) designati dalle Organizzazioni Sindacali Fai-Cisl , Flai-Cgil e Uila-Uil.

10.2 - Al Comitato esecutivo è riconosciuto il più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi e la gestione dell'Ente. Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

10.3 - Il Comitato, tra l'altro:

a)sovrintende e gestisce tutte le attività dell'Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo, coordinata pianificazione e sviluppo agli interventi;

b)individua e determina le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari;

c)provvede agli accantonamenti delle risorse e dei mezzi dell'Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati;

- d)predispone il Regolamento dell'Ente, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- e)gestisce le somme da destinare al funzionamento e alle attività dell'Ente;
- f)provvede alla compilazione del conto consuntivo e alla predisposizione di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g)provvede alla nomina e/o revoca del Direttore su proposta del presidente;
- h)propone l'ammissione di nuovi soci.

10.4 - Il Comitato Esecutivo, con apposita deliberazione, potrà delegare parte dei propri poteri, così come l'esecuzione di determinati atti, al Presidente ed al Vicepresidente. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

10.5 - La convocazione dovrà essere effettuata alternativamente a mezzo di lettera, raccomandata, fax o posta elettronica spedita presso la sede del socio almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione. Nello stesso avviso può disporsi per l'eventuale seconda convocazione, se la si vuole fissare in giorno diverso.

10.6 - In caso di urgenza, il Comitato potrà essere convocato a mezzo fax o posta elettronica con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

10.7 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative delibere sono valide se adottate con il voto unanime dei presenti.

10.8. - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto, presso la sede, a cura del Presidente assistito dal direttore dell'Ente o facente funzioni.

10.9. - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni del precedente articolo 9.10, in quanto compatibile.

ART. 11 - PRESIDENTE

11.1. - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Associazione dei Datori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, salvo diverso accordo tra le parti socie.

11.2. - Il Presidente:

- a)ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b)esercita poteri e facoltà per l'ordinaria gestione e amministrazione dell'Ente;
- c)sovrintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell'Ente esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti e dal Comitato esecutivo;
- d)dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato esecutivo;
- e)convoca e presiede gli Organi Statutari, ne orienta e dirige i lavori, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione;

- f) dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi;
- g) in casi di reale urgenza, di concerto con il Vicepresidente, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone poi l'approvazione e ratifica all'organo competente;
- h) di concerto con il Vicepresidente, ha facoltà di conferire incarichi, mandati o procure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi;
- i) propone al Comitato esecutivo la nomina e/o revoca del Direttore;
- j) stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;
- k) in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART 12 - VICE PRESIDENTE

12.1. - Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, alternativamente e in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.

12.2 - Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'art.

12.3. - Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente e dal Comitato esecutivo.

ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1. Il Collegio dei Revisori è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue dall'Assemblea:

a) n. 1 (uno) con funzioni di Presidente, designato tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, dai soci della parte che, nell'alternanza, non ricopra la carica di Presidente dell'Ente.

b) n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le OO.SS. dei lavoratori;

c) n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le Associazione dei Panificatori;

d) qualora nel periodo in carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

13.2 - I revisori durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell'Assemblea.

13.3 - Il Presidente del Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo.

13.4 - Al collegio dei Revisori spetta il controllo contabile di tutta l'attività dell'Ente, con ogni potere di accertamento e di ispezione ed obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale, sulle risultanze di bilancio.

13.5 - Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Comitato esecutivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché questa assuma i provvedimenti di sua competenza.

13.6. - Il Collegio si riunirà ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei Revisori.

13.7. - Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Comitato esecutivo.

ART. 14 - DIRETTORE

Il Comitato Esecutivo, su proposta del presidente potrà nominare un Direttore ed eventualmente un condirettore, le cui funzioni verranno definite dal regolamento attuativo.

ART. 15 - FINANZIAMENTO

15.1. - In via ordinaria, l' Ente è finanziato mediante i contributi previsti dal vigente CIRL oppure dagli accordi sottoscritti dalle medesime Parti stipulanti il CIRL in vigore. Le Parti potranno prevedere inoltre forme di contribuzione a carattere volontario per finalità e previdenze aggiuntive ed integrative a quanto previsto contrattualmente.

15.2. - In via straordinaria, l' Ente è finanziato con i contributi liberamente versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro e con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'Ente, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ART.16 - PATRIMONIO SOCIALE

16.1. - Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 15 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.

16.2. - Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

16.3. - I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE

17.1.-L'Esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. – Lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio verrà predisposto dal Comitato esecutivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea unitamente al bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque non oltre il 30 settembre.

17.3. - Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

17.4. - Per importi superiori ai limiti ed alle condizioni stabiliti dall'approvando Regolamento, il prelievo, l'erogazione ed il

movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

17.5 - Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati o detratti nel fondo riserva ordinario a disposizione del Consiglio Esecutivo per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.

17.6 - Le risorse dei Fondi gestiti dall'Ente, non utilizzate durante l'esercizio, saranno destinate secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi dei Fondi stessi.

17.7 - Previo accordo fra i soci di cui all'articolo 1.2 e la conseguente relativa delibera dell'Assemblea, assunta a maggioranza qualificata, parte del Fondo di Riserva Ordinario potrà essere destinata ad altri fondi contrattualmente previsti.

Art. 18 - FONDO COMUNE

18.1. Il Fondo comune è costituito dagli specifici contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, dagli interessi e altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'Ente e dai beni acquistati con il predetto fondo.

Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'Ente sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva regionale di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.

18.2. L'Ente risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'Ente hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

Art. 19 - COMITATO DEI FONDI

19.1. Per ogni Fondo istituito all'interno dell'Ente viene istituito un Comitato/Organismo.

19.2. La composizione e le regole di funzionamento dei Comitati/Organismi sono determinati dagli accordi sindacali che istituiscono i Fondi all'interno dell'Ente.

Art. 20 - COMPITI DEI COMITATI DEI FONDI

I Comitati/Organismi dei Fondi provvedono alla destinazione delle risorse accantonate nei rispettivi Fondi nell'ambito di quanto disposto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 e dagli accordi che istituiscono i Fondi medesimi.

Art. 21 - GESTIONE DEI FONDI

21.1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, la gestione dei Fondi spetta al Consiglio Esecutivo, ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.

21.2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune.

Art. 22 – RECESSO DEL SOCIO

22.1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante comunicazione della disdetta al Comitato Esecutivo dell'Ente ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

22.2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Ente.

Art. 23 – AMMISSIONE NUOVI SOCI

E' prevista la facoltà di ammettere nuovi soci all'Ente con delibera dell'Assemblea secondo le modalità previste dall'articolo 8, su proposta del comitato Esecutivo.

Art. 24 - INDIVISIBILITA' ED INDISTRIBUIBILITA' DEL PATRIMONIO DI RISERVE IN GENERE

Nessun diritto sul patrimonio spetta agli iscritti e associati che per qualunque ragione cessino di essere tali tanto durante la vita dell'Ente quanto al suo scioglimento. E' fatto divieto esplicito di distribuire, anche in modo indiretto, per qualsivoglia ragione, compresa l'eccedenza di patrimonio, riserve e avanzi di gestione. E' fatto divieto di alienare, cedere e comunque disporre delle quote associative le quali non producono interessi né sono rivalutabili.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE

25.1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art.1. da parte di tutti i soci.

25.2. In caso di scioglimento l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle Associazione dei Datori e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.

25.3. L'Assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.

25.4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese del settore e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle Organizzazioni Regionali di cui all'art. 1.2 del presente statuto.

Art. 26 - REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente statuto, entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, i soci di cui all'art. 1 doteranno l'Ente di un Regolamento attuativo delle norme statutarie. A tal fine sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di Regolamento predisposta dal Comitato Esecutivo

Art. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi regionali fra le Parti sociali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e

potrà essere modificato mediante accordo unanime dei soci.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

F.to Vezzani Maurizio

F.to Anna Napoli - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS N. 82/2005